

Roma, 2 ottobre 2014

OGGETTO: *informativa contenente le ultime novità in ambito di diritto sportivo*

Gentilissimo,

in allegato Le inviamo la newsletter che contiene le ultime novità giurisprudenziali e non sul diritto sportivo.

Qualsivoglia approfondimento e/o informazione relative al contenuto dell'informativa potrà essere più dettagliatamente analizzato dietro Vostra richiesta.

Nella speranza che il nostro lavoro Le possa essere di aiuto Le inviamo i nostri più

Cordiali Saluti

Guido Del Re

Francesco Casarola

-CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

PREMIO ALLA CARRIERA

La prova del diritto del premio alla carriera può avvenire anche quando non sia possibile depositare l'atto del tesseramento di quel calciatore. Infatti la Corte seguendo una impostazione già consolidata ha affermato che: "tesseramento del calciatore per una o più stagioni sportive presso una determinata quadra sulla base di documenti ufficiali della F.I.G.C. per mancanza di detti documenti ufficiali e, dunque, per ragioni che esulano dalla sfera di responsabilità del soggetto richiedente sono rappresentati, sia da alcune copie di distinte di gare ufficiali fornite dalla ricorrente e dal Comitato Regionale Campania, sia dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del tesseramento per il periodo in contestazione da parte del calciatore, sia dalle dichiarazioni dei genitori del calciatore con firma autenticata dal funzionario del Comune"

-TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZ. DISCIPLINARE

PREMIO DI PREPARAZIONE

Il Tribunale Federale ha sanzionato due società di calcio che avevano violato l'art. 1 c. 1 in relazione all'art. 95 NOIF, ovvero avevano eluso l'obbligo della corresponsione del premio di preparazione gravante sulla società cessionaria a favore della società cedente, in riferimento di 19 giovani. In particolare la vicenda vedeva incentrarsi su "una serie di accordi intercorsi tra le due società, formalizzate in scritture private ed aventi ad oggetto il trasferimento di numerosi giovani calciatori, finalizzati alla elusione del versamento del premio di preparazione".

PREMIO DI PREPARAZIONE

Il Tribunale Federale ha sanzionato due società per la violazione della normativa sul premio di preparazione, poiché il trasferimento dei calciatori era avvenuto in una sequenza temporale estremamente ravvicinata. Oltre ad evidenti contraddizioni nei quali sono caduti gli stessi circa le modalità di contatto e di accordo tra società e calciatori.

ALLENATORE NON TESSERATO

Il Tribunale Federale su deferimento del Vice Procuratore Federale sanzionava un allenatore, la società per il quale svolgeva la propria attività ed il presidente della stessa. I deferiti venivano sanzionati perché l'omesso tesseramento dell'allenatore durante la stagione sportiva 2013/2014, in conformità alla situazione effettiva di fatto e alle norme regolamentari, non è stato ottemperato dalla società. Si ravvisavano quindi gli estremi per la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza.

-APPROFONDIMENTI

I nuovi Organi di Giustizia Sportiva alla luce della riforma del Codice di Giustizia Sportiva. Il nuovo Titolo III.

di Guido Del Re

Alla luce della riforma della giustizia sportiva, approvata il 19 dicembre 2013 dal Consiglio Nazionale del Coni, è stato redatto il nuovo Codice di Giustizia Sportiva che è entrato in vigore il 1 luglio 2014. Sostanzialmente il nuovo Codice si discosta dal precedente per la rivisitazione di alcuni articoli e per l'inserimento di altri per un totale di circa 25 nuove disposizioni. La parte oggetto di analisi è quella relativa al Titolo III del Codice, rubricato "Organi della Giustizia Sportiva". Con la nuova stesura viene mantenuta la figura dei Giudici Sportivi Nazionali e Territoriali (art.29 CGS) con le medesime competenze, ma vengono abolite le Commissioni Disciplinari Nazionali e Territoriali e la Corte di Giustizia Federale a favore di nuovi organi. L'art. 29bis CGS disciplina la Corte Sportiva di Appello. Tale organo è articolato a livello territoriale e nazionale e svolge funzione di secondo grado avverso le decisioni dei Giudici Sportivi. Rispetto alla ormai datata figura delle Commissioni Disciplinari, vediamo come a tale organo non sia stato individuato come competente a ricevere e quindi a decidere sui deferimenti da parte della Procura Federale. Sicuramente più corposa ed innovativa è l'introduzione della figura del Tribunale Federale (art.30 CGS), articolato a livello territoriale e nazionale. Il Tribunale Federale a livello nazionale si compone della sezione disciplinare, della sezione tesseramenti e della sezione vertenze economiche, a ciascuna delle quali è preposto un Presidente. La sezione disciplinare a livello nazionale svolge la funzione di giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore Federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, mentre a livello territoriale è giudice di

primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello territoriale. I Tribunali federali a livello territoriale giudicano in prima istanza anche in ordine alle sanzioni di natura non economica irrogate o proposte dalla società ai loro tesserati non professionisti e giovani, nonché ai tecnici non professionisti. Il Tribunale federale a livello nazionale, sezione tesseramenti, giudica sulle controversie riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori, mentre il Tribunale federale a livello nazionale, sezione vertenze economiche, ha competenza a giudicare: a) sulle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all'art. 14; b) sulle controversie concernenti il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'art. 99 delle NOIF; c) sulle controversie concernenti il premio alla carriera di cui all'art. 99 bis delle NOIF; e giudica, in ultima istanza: a) sulle controversie concernenti il premio di preparazione di cui all'art. 96, comma 3, delle NOIF; b) sulle controversie concernenti le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali della LND, di cui all'art. 94 ter delle NOIF. L'art.31 CGS disciplina la Corte Federale di Appello che svolge la funzione di giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso: a) le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale; b) le decisioni dei Tribunali federali a livello territoriale. Inoltre, la Corte federale di appello: a) giudica nei procedimenti per revisione e revocazione; b) su ricorso del Presidente federale, giudica sulle decisioni adottate dai Giudici sportivi territoriali e nazionali, dal Tribunale federale a livello territoriale, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale; c) su richiesta del Procuratore federale, giudica in ordine alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche federali e alle incompatibilità dei dirigenti federali; d) su richiesta del Presidente federale, interpreta le norme statutarie e le altre norme federali, sempreché non si tratti di questioni all'esame degli Organi della giustizia sportiva; e) esercita le altre competenze previste dalle norme federali. La Procura Federale con la nuova formulazione non ha subito importanti modifiche relative alla sua composizione o alla sua competenza. E' stata maggiormente oggetto di regolamentazione soprattutto in virtù della nuova figura della Procura generale dello Sport presso il C.O.N.I., ed è stata introdotta la novità dell'astensione (art.32quater CGS) quando esistono gravi ragioni di convenienza su autorizzazione del Procuratore generale dello sport, proprio in virtù del potere di avocazione che ha la Procura generale dello Sport nei confronti della Procura Federale.

La rottura del contratto ante causam nell'ordinamento sportivo

di Francesco Casarola

Un calciatore professionista è vincolato alla propria società mediante un contratto di lavoro ed inquadrato come un lavoratore subordinato. Il rapporto tra un calciatore e la propria società può concludersi per: scadenza del termine, cessione del contratto di prestazioni sportive del calciatore ad altra squadra (non esistendo più il famoso cartellino) ed il recesso ante tempus senza giusta causa o senza giusta causa sportiva disciplinato dall'art.17 del Regolamento sullo status e trasferimenti dei calciatori FIFA. La risoluzione del contratto senza giusta causa può essere disposta: a) per i giocatori al di sotto dei 27 anni, trascorsi 3 anni dalla firma del contratto (in caso di firma di contratto pluriennale) e b) per i giocatori al di sopra dei 28 anni, trascorsi 2 anni dalla firma del contratto (in caso di firma di contratto pluriennale). Il periodo che rimane immune dal recesso senza giusta causa è chiamato "periodo protetto". La risoluzione del contratto può promossa dal calciatore entro i 15 giorni successivi dall'ultima partita ufficiale organizzata dalla Lega (quindi sia l'ultima giornata di campionato che la finale di coppa Italia) alla quale appartiene la squadra. Il recesso viene attivato tramite un doppio fax inviato dal calciatore alla Lega ed alla squadra di appartenenza. Dal punto di vista civilistico, l'ordinamento italiano disciplina questo caso all'art.2119 e ss. del Codice Civile disponendo l'impossibilità della "rottura" del contratto a tempo determinato senza giusta causa, né tanto meno senza giusta causa sportiva. Nel caso si verifichi questa fattispecie, la parte inadempiente dovrà risarcire il danno causato alla controparte. Tale risarcimento assume nell'ordinamento sportivo la veste di un'indennità alla società che ha subito il recesso dal contratto. Ciò premesso, la quantificazione dell'*an* e del *quantum debeatur* da risarcire è di non facile interpretazione in virtù delle decisioni del DRC ("Dispute Resolution Chamber" l'organo di risoluzione delle controversie riguardanti il Regolamento sullo status e trasferimenti dei calciatori) e del TAS ("Tribunale Arbitrale dello Sport" di Losanna, organo di secondo grado per le decisioni della DRC) negli ultimi anni. Infatti, l'organo competente a quantificare l'indennizzo è la DRC. L'indennizzo dovrà essere calcolato in base alle leggi nazionali, alla specificità dello sport e a criteri oggettivi del caso (remunerazione ed altri benefici dovuti al calciatore in base al contratto d'ingaggio esistente o del nuovo contratto, la durata del tempo rimanente nel contratto esistente e l'importo di qualsiasi spesa o obbligo pagate dalla società). In conclusione, vi è la problematica di capire chi sarà l'organo giudicante a definire l'indennizzo se la DRC

in caso di tesseramento del calciatore in una società di Federazione diversa da quella italiana o il Tribunale Civile Sezione Lavoro in caso di tesseramento in una società affiliata alla FIGC.

-NOVITA' E COMUNICAZIONI FEDERALI

FIFA

La FIFA ha definito nella Circolare n.1446 il giorno dell'elezione del prossimo presidente che si terrà a Zurigo il 15 Maggio 2015.

FIGC - MODIFICA CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA

La FIGC ha modificato l'art. 36 bis definendolo così:

Art. 36bis

Procedimenti di seconda istanza innanzi alla Corte sportiva di appello a livello nazionale

1. Avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte sportiva di appello a livello nazionale. Ai procedimenti di appello avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale conseguenti alla riservata segnalazione di cui all'art. 35, partecipa la Procura Federale, con facoltà di reclamo.

2. Il reclamo deve essere motivato e proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione del Giudice sportivo a livello nazionale che si intende impugnare.

Le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese, copia dei documenti ufficiali. La relativa richiesta, formulata come dichiarazione di reclamo, deve essere preannunciata all'organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare. Analoga comunicazione deve essere inviata contestualmente alla controparte. Entro il suddetto termine di tre giorni, l'appellante deve inviare all'organo competente la tassa prevista. La parte appellata può ricevere copia dei documenti ufficiali ove ne faccia richiesta entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione dell'appellante. Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, l'appellante deve inviare i motivi di reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi. Il reclamo della Procura Federale deve essere proposto con le stesse modalità e termini sopra indicati, fatta eccezione per la tassa che non è dovuta.